



Istituto Superiore di Sanità

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DEI LIVELLI DAL IV AL VIII ANNO 2023

Il giorno 09.01.2026 presso l'Istituto Superiore di Sanità, ha avuto luogo l'incontro, ai sensi e per le finalità di cui agli artt. 8, comma 3 e 123 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, tra la delegazione di parte pubblica, quelle delle organizzazioni sindacali nonché la rappresentanza sindacale unitaria costituita presso l'Istituto Superiore di Sanità.

Al termine della riunione le Parti hanno sottoscritto il contratto integrativo, per l'anno 2023, di seguito riportato.

Le Parti preso preliminarmente atto:

1. della consistenza del Fondo del trattamento accessorio per l'anno 2023, come certificata dal Collegio dei Revisori in data 6 febbraio 2025 con verbale n. 336;
2. che in data 01 agosto 2025 è stata sottoscritta, tra la delegazione di parte pubblica dell'Istituto Superiore di Sanità e le OO.SS. firmatarie del Comparto Istruzione e ricerca, l'Ipotesi di contratto Integrativo trattamento economico accessorio personale dei livelli dal IV al VIII anno 2023.
3. che con nota DFP prot. n. 0084687 del 25/11/2025 e nota MEF-RGS prot. n. 247553 del 21/11/2025, i Ministeri vigilanti hanno rilasciato il proprio nulla osta alla succitata Ipotesi di Accordo, nei limiti delle osservazioni formulate, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, D. Lgs. 165/2001.

convengono

di addivenire alla stipula dell'Ipotesi di Accordo di contrattazione integrativa per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV – VIII per l'anno 2023, nei termini di seguito indicati.

ART. 1

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo è stipulato ai sensi di quanto disposto dagli artt. 8, comma 3 e 123 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024 e si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dell'ISS dei livelli dal IV all'VIII.

ART. 2

DECORRENZA E DURATA

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2023, subordinatamente al perfezionamento delle procedure di cui all'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001.e conserva la sua efficacia sino all'approvazione del nuovo Contratto Collettivo Integrativo.

ART. 3
RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Il Fondo disponibile per il trattamento accessorio del personale dei livelli IV-VIII dell'Istituto Superiore di Sanità per l'anno 2023 è il seguente:

Anno	Fondo Complessivo Certificato
2023	12.745.258,00

Indennità non subordinate ad Accordi di C.I.	
Indennità di ente annuale	1.749.881,00
Indennità di mansione	1.200,00
Totale	1.751.081,00

Indennità subordinate ad Accordi di C.I.	
Indennità di ente mensile	9.569.698,00
Posizioni economiche super (ex art. 53 CCNL 1998-2001)	454.907,00
Compenso per lavoro straordinario	39.429,00
Indennità di turnazione	373.035,00
feriale: 240.450,92	
notturna: 86.433,98	
sabato, domenica e festivi: 46.150,00	
Indennità di reperibilità	76.730,00
Indennità di rischio (anche radiazioni 2022)	79.333,00
Indennità di rischio per manipolazione cavie	23.350,00
Indennità per specifiche responsabilità	7.686,00
Indennità di posizione Funzionari di amm.ne	6.198,00
Produttività collettiva e individuale	200.000,00
Ulteriori residui da erogare a produttività	163.811,00
Totale	10.994.177,00

Tabella riassuntiva	
Totale indennità non subordinate ad Accordi di C.I.	1.751.081,00
Totale indennità subordinate ad Accordi di C.I.	10.994.177,00
Totale spesa	12.745.258,00
Totale Fondo Certificato	12.745.258,00

INDENNITÀ NON SUBORDINATE AD ACCORDI DI C.I.

ART. 4
INDENNITÀ DI ENTE ANNUALE
(ART. 43 COMMA 2 LETT. C CCNL 1994-1997)

1. L'importo destinato all'erogazione delle indennità di ente annuale è il seguente:

Anno	Totale Indennità di Ente Annuale
2023	1.749.881,00

Incrementi
Tabella D 3.1 allegata al CCNL

Livello	Incremento annuo dall'01.01.2021
IV	78,10
V	70,20
VI	59,90
VII	52,00
VIII	44,50

ART. 5
INDENNITÀ DI MANSIONE

1. L'indennità di mansione è erogata ai sensi dell'art. 9 della Legge 29.03.1985, n. 113 e s.m. ai "centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista".
2. La suddetta indennità compete per tutti i giorni di effettiva presenza in servizio nonché per quelli, coincidenti con giornate feriali, compresi nei periodi di assenza per congedo ordinario, per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio o per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte dagli invalidi e dalle altre categorie cui siano concessi analoghi periodi di congedo.
3. L'importo è pari a € 7,50 al giorno, al lordo degli oneri a carico del lavoratore e dell'Amministrazione, imponibile previdenziale € 5,05.

Indennità di mansione	1.200,00
-----------------------	----------

INDENNITÀ SUBORDINATE AD ACCORDI DI C.I.

ART. 6
INDENNITÀ DI ENTE MENSILE
(ART. 43 COMMA 2 LETT. C CCNL 1994-1997)

1. L'indennità di ente mensile, a far data dal 1.1.2023, risulta così determinata:

Livello	Totale annuo	Mensile pro capite
IV	13.903,72	1.158,64
V	12.761,57	1.063,46
VI	11.630,15	969,18
VII	10.569,19	880,77
VIII	9.744,52	812,04

ART. 7
POSIZIONI ECONOMICHE SUPER
ART. 53 CCNL 1998/2001

1. Per quanto concerne le posizioni economiche super di cui all'art. 53 del CCNL 1998/2001 del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, la somma complessiva annua destinata al relativo finanziamento è pari a € 454.907,00.

ART. 8
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
(ART. 43 COMMA 2 LETT. A DEL CCNL 1994 - 1997)

1. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative. È connesso a prestazioni che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari esigenze di servizio.
2. Il personale che presta servizio presso la Segreteria della Presidenza e della Direzione Generale e che nel corso dell'anno effettua ore di lavoro eccedenti quelle dell'orario di lavoro ordinario può usufruire, purché debitamente autorizzato, di massimo 200 ore annue pro capite di lavoro straordinario, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per sopperire ad eventuali esigenze di natura straordinaria, nei confronti del personale sopra indicato, il predetto limite potrà essere aumentato, con provvedimento del Direttore Generale, sino a ore 250 annue pro capite.

ART. 9
LAVORO IN TURNI
(ART. 47 DEL CCNL 1994-1997)

1. L'importo per ciascun turno diurno feriali è pari a € 15,03. Per gli addetti al Servizio di sorveglianza ed al Servizio per il controllo degli accessi, il turno antimeridiano inizia alle 6,30; in caso di documentate circostanze obiettive che impediscano l'inizio del turno alle ore 6,30 il termine massimo dell'inizio del turno può essere ricompreso nel regime ordinario. In considerazione del particolare orario di inizio del turno in questione (ore 6.30), l'importo per il turno è aumentato di € 5,00, fermo restando che il numero massimo degli addetti non può essere superiore a 10. Per gli addetti al Servizio di sorveglianza e controllo accessi, il termine del turno pomeridiano è fissato alle ore 20,00.
2. Per quanto concerne il lavoro notturno e/o festivo, le parti concordano che detta tipologia lavorativa sia retribuita con una maggiorazione di € 53,00 lordi per ciascun turno lavorativo (€ 800,00 imponibili mensili) per una presenza che non potrà eccedere 15 turni lavorativi al mese per ciascun addetto calcolati su media bimestrale. L'importo sarà maggiorato del 25% per il turno prestato nei giorni del 25 aprile, Pasqua, 1 maggio, 15 agosto, 24 dicembre e 31 dicembre.
3. Per gli addetti alla sorveglianza e al controllo accessi, addetti all'apertura delle portinerie il sabato, la domenica e nei giorni festivi, l'importo di ciascun turno svolto di sabato è di € 65,00 (sessantacinque/00), quello della domenica e dei giorni festivi è di € 130,00 (centotrenta/00).
4. L'indennità di turnazione spetta anche al personale del CNT che presta servizio nella segreteria o impegnato in attività di carattere assistenziale h24, sette giorni su 7 e al personale del CNS.

5. L'importo annuo complessivo destinato all'erogazione dell'indennità di turnazione, destinata a remunerare articolazioni dell'orario di lavoro connesse, in particolare, al potenziamento della funzionalità degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche, è il seguente:

Anno	Totale indennità di turno
2023	373.035,00

ART. 10
INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ
(ART. 43 COMMA 2 LETTERA B DEL CCNL 1994 – 1997)

1. La reperibilità è l'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori dal proprio orario di lavoro, in vista di una eventuale prestazione lavorativa e di raggiungere, in breve tempo, il luogo di lavoro per eseguire la prestazione richiesta. La chiamata del datore di lavoro deve essere generalmente supportata da ragioni di urgenza e di indifferibilità.
2. L'importo spettante è pari a € 0,77 per ogni ora di reperibilità.
3. L'importo destinato all'erogazione dell'indennità di reperibilità è il seguente:

Anno	Totale indennità di reperibilità
2023	76.730,00

ART. 11
CONDIZIONI LAVORATIVE COMPORTANTI RISCHIO
(ART. 43 COMMA 2 LETTERA B DEL CCNL 1994 – 1997)

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 2, lettera b) del CCNL 1994-1997 sono retribuite particolari condizioni lavorative di disagio, pericolo e danno. Le relative voci accessorie destinate al personale comportanti condizioni lavorative che devono confrontarsi con i rischi residui intesi quali quelli di impossibile eliminazione cui occorre far fronte con dispositivi di protezione individuale che necessitano di particolari cautele.
2. Per l'attribuzione delle classi di rischio, i Responsabili delle Strutture fanno riferimento all'attività svolta dalla Commissione istituita con D.D. 7 ottobre 1999 per la ricognizione delle attività lavorative comportanti esposizione a fattori di rischio, per la valutazione dei rischi per l'individuazione delle categorie di personale che svolgono attività rischiose.
3. Le parti concordano di determinare nel seguente modo l'indennità accessoria di cui al presente articolo:

Personale	Servizio e unità di personale	Indennità giornaliera
Personale che utilizza dispositivi di protezione individuale nei soli giorni di effettivo utilizzo o in cui siano richieste particolari cautele	Tutto il personale interessato	Secondo le classi di rischio e gli importi di cui al contratto integrativo 2008: Classe 1 - € 2,00 Classe 2 - € 1,60 Classe 3 - € 1,20 (escluso VDT)

Personale che effettivamente tratta, o comunque, effettivamente lavora a contatto con cavie da laboratorio	Addetti allo stabulario	24	5,00
--	-------------------------	----	------

4. L'indennità di rischio da radiazioni resta disciplinata dall'art. 26 del DPR 171/1991, nel rispetto e in correlazione con le disposizioni e le classificazioni previste dal D. Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 e successive modifiche e integrazioni.
5. Al personale tecnico-scientifico, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura prevista dal citato art. 26 e successive modificazioni.
6. L'indennità spetta al personale tenuto a prestare la propria opera in zone controllate e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
7. L'importo complessivamente destinato all'erogazione dell'indennità di rischio, compreso quello da radiazioni ionizzanti, è il seguente:

Anno	Totale indennità di rischio
2023	79.333,00

ART. 12
INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ
(ART. 43 COMMA 2 LETTERA B DEL CCNL 1994 – 1997)

1. La quota di risorse da destinare all'attribuzione dei trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento di attività che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità è determinata, per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell'articolo 43, comma 2, lettera b), del CCNL del 7 ottobre 1996, quadriennio 1994-1997, I biennio economico come di seguito riportato

ANNO	TOTALE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ
2023	7.686,00

2. Restano ferme le indennità giornaliere stabilite dalla contrattazione integrativa 2022 in relazione agli specifici compiti attribuiti, come di seguito riportato:

Tipo indennità	Funzione	Unità di personale	Indennità giornaliera
Specifiche responsabilità	Cassiere	1	5,00
	Responsabile dell'Ufficio protocollo e archivio	1	5,00
Responsabilità contabile	Personale che concorre alla gestione di Voci di spesa ecc.	5	5,00
Indennità di ricezione campioni	Un addetto al protocollo centrale, giornalmente incaricato della ricezione di campioni potenzialmente a rischio	1	2,50

ART. 13
INDENNITA' DI POSIZIONE
ART. 43, COMMA 2, LETTERA D DEL CCNL 1994/1997

1. L'indennità di posizione spetta al personale, con qualifica di Funzionario di Amministrazione, incaricato del coordinamento di strutture di particolare complessità.
2. Le posizioni organizzative sono definite, su proposta dei Direttori Centrali, con Decreto del Direttore Generale. A fini meramente ricognitivi, si indicano le posizioni organizzative attualmente esistenti:

Struttura	Ufficio	Posizione Organizzativa
Direzione centrale degli affari generali	Ufficio contenzioso del lavoro e disciplinare	Coordinamento affari legali
Direzione centrale delle risorse umane ed economiche	Ufficio contratti	Coordinamento procedure contrattuali
	Ufficio trattamento giuridico e relazioni sindacali	Coordinamento settore previdenza e quiescenza
	Ufficio reclutamento, borse di studio e formazione	Coordinamento attività di reclutamento livelli I – V
	Ufficio trattamento giuridico e relazioni sindacali	Coordinamento Ufficio matricola
	Ufficio bilancio, ragioneria e affari fiscali – trattamento economico	Coordinamento delle attività del bilancio

3. L'importo annuale della spesa per l'indennità di posizione è di € 6.198,00.

ART. 14
PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA E INDIVIDUALE
ART. 43, COMMA 2 LETT. E E ART. 45 DEL CCNL 1994/1997
IN COERENZA CON QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 40, COMMA 3 BIS,
D.LGS.165/2001

1. L'importo destinato all'erogazione dell'indennità correlata alla produttività di cui all'art. 43, comma 2, lett. e) del CCNL 1994-1997 sottoscritto in data 7.10.1996, per l'anno di riferimento, è il seguente:

ANNO	PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA/INDIVIDUALE
2023	200.000,00

2. Il predetto importo è integrato delle somme residue disponibili al termine dell'esercizio, a seguito dell'effettiva erogazione di tutte le competenze di cui all'art. 3. Quota parte della somma di cui al precedente comma, pari a € 170.000,00 integrata dalla somma non spesa nell'anno, dovrà essere distribuita nel modo seguente:

- per il personale appartenente alla Strutture dell'area tecnico – scientifica, in maniera differenziata mediante parametrizzazione dei risultati dell'attività svolta dalla Struttura di appartenenza in rapporto agli obiettivi relativi alla ricerca istituzionale, ricerca corrente e terza missione, come indicato nei

documenti in ordine alla valutazione della performance. Il relativo set di quattro indicatori utilizzati determina il relativo *range* valoriale nel modo seguente:

Livello di Performance Organizzativa di Struttura	Range di valutazione	% quota di produttività da erogare correlata alla performance
Ottimo	$> 75\%$	100%
Buono	$56\% \leq x \leq 75\%$	80%
Sufficiente	$26\% \leq x \leq 55\%$	50%
Insufficiente	$0 \geq 25\%$	0%

- per il personale appartenente alle Strutture dell'area operativa – amministrativa, il criterio di attribuzione *pro capite* dell'importo di cui al comma 2 è correlato alla misurazione della componente di performance organizzativa attribuita nella scheda di valutazione del Direttore della Struttura di appartenenza per l'anno di riferimento, secondo i coefficienti elencati nella tabella sopra riportata.

- La restante quota parte dell'importo di cui al precedente comma, pari a € 30.000,00 viene destinata, a titolo di performance individuale, secondo i risultati ottenuti dal dipendente in base alla scheda dei comportamenti personali correlati alle competenze organizzative, relazionali e professionali di cui al Sistema di misurazione e valutazione della performance, salva restando la procedura di conciliazione, a garanzia dei valutati, prevista dall'art. 7 comma 2 bis del D.lgs. n. 150/2009 in materia di Sistema di misurazione e valutazione della performance.\

I parametri valoriali saranno i seguenti:

Livello di Performance	Range di valutazione	% quota di produttività individuale da erogare
Ottimo	3	100%
Buono	2	80%
Sufficiente	1	50%
Insufficiente	0	0%

In conformità a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 19 del CCNL 2019-2021 sottoscritto in data 18 gennaio 2024 ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate in base alla media dei risultati ottenuti in sede di performance collettiva e individuale, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'Istituto come sopra delineato, è attribuito, quale premio di produttività, un importo maggiorato del 30% rispetto al valore medio pro capite delle risorse complessivamente destinate come produttività collettiva e individuale al personale che abbia conseguito una valutazione positiva. L'ammontare complessivo delle risorse destinate alla predetta maggiorazione, a carico del Fondo per la produttività, è fissato in € 10.000. Tale maggiorazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 del suddetto CCNL, viene attribuita a una quota massima di dipendenti pari al 5% (con eventuale arrotondamento per difetto) del personale che abbia ricevuto una valutazione positiva. In caso di ex aequo tra i dipendenti che abbiano conseguito la valutazione più elevata, fermo restando il predetto limite del 5%, avrà diritto alla citata maggiorazione il solo personale che abbia conseguito nell'anno immediatamente precedente, la valutazione migliore sulla base dei parametri di cui al presente articolo.

ART. 15
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO


1. Le disposizioni della presente Ipotesi sono estese al personale assunto con contratto a tempo determinato, così come previsto dall'art. 141 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019 – 2021. Il relativo finanziamento resta a carico dei programmi di ricerca sulle cui risorse è stata disposta l'attribuzione dei singoli incarichi.

ART. 16
PERSONALE DEL CNT E DEL CNS

1. Per il personale in servizio presso il Centro Nazionale Trapianti e per il personale in servizio presso il Centro Nazionale Sangue, sia dipendente dell'ISS, sia proveniente da altra Amministrazione in posizione di comando o assunto direttamente dai Centri medesimi, le competenze accessorie collegate alla effettiva prestazione resa (straordinario, turni e reperibilità) sono poste a carico delle Voci di bilancio dei Centri stessi procedendo con risorse tratte dai rispettivi capitoli di funzionamento. I valori unitari delle singole indennità spettanti non potranno comunque essere diversi da quelli previsti dalla presente Ipotesi e riferiti al restante personale in servizio presso l'Istituto Superiore di Sanità.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Dott.ssa Rosa Maria MARTOCCIA
Direttore Centrale delle Risorse umane ed
Economiche, giusta delega del
Presidente



LE DELEGAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE:

CISL FSUR




FLC CGIL



SNALS CONFSAL



FEDERAZIONE GILDA UNAMS



ANIEF



LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

